

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, BORRI, GOTTARDO, ALIVERTI, CARLI, SANZA, TEALDI, POLIZIO, SANESE, WILMO FERRARI, TISCAR, SARETTA, FRANCESCO FERRARI, FUMAGALLI CARULLI, LUCCHESI, CACCIA, LIA, SARTORIS, PIERLUIGI CASTAGNETTI, MAZZOLA, CARELLI, ALESSI, SILVESTRI, DAL CASTELLO, ZAMPIERI, ZARRO, FOSCHI, ARMELLIN, FARACE, SAPIENZA, VITI, GELPI, ZOPPI, CIMMINO, LUSETTI, CASTELLOTTI, BORRA, TASSONE, FRASSON, ALTERIO, ANGELO LA RUSSA, PATRIA, ROJCH, CAROLI, DEGENNARO

Modifiche alle leggi 2 febbraio 1939, n. 374, e 12 novembre 1949, n. 996, in materia di semplificazione di taluni adempimenti amministrativi nei confronti degli stampatori e dei riparatori di apparecchi radioelettrici

Presentata il 23 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire su norme che, essendo state emanate molti anni addietro, non risultano più assolutamente compatibili con il sistema socio-giuridico attuale, tanto da costituire solamente degli ingiustificati ostacoli aggiuntivi nella vita delle aziende più piccole, che già tanto sopportano dall'ordinamento, in termini di osservanza di obblighi burocratici e fiscali.

Le materie sulle quali si interviene riguardano principalmente due categorie di operatori della piccola impresa, come i riparatori di apparecchi radioelettrici e gli stampatori, ma in senso più ampio si può affermare che riguardino la stessa cittadi-

nanza, sulla quale, in definitiva, gli adempimenti richiesti si riverberano, come sarà meglio specificato nel seguito.

Registro riparatori apparecchi radioelettrici.

Occorre modificare la sfera di applicazione della ormai obsoleta legge 12 novembre 1949, n. 996 « Norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici », con particolare riferimento all'articolo 2 della medesima, che prevede anche a carico dei riparatori di apparecchi e materiali radioelettrici e televisivi, oltre che da parte di commercianti, rappresentanti ed agenti di vendita, l'obbligo della tenuta di un apposito registro (il modello

101-bis) sul quale annotare le caratteristiche ed il numero di matricola degli apparecchi portati in riparazione, nonché tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario.

La legge in esame si pone a modificazione e parziale abrogazione di due testi normativi previgenti, il regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917 « Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare » ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ».

Dal tenore delle norme suddette, che, sia pure parzialmente abrogate, sono tuttavia da considerare a fini interpretativi per ricostruire la fattispecie, risulta che il controllo era fin dall'origine stato istituito a mezzo dei soli venditori di apparecchi radioelettrici, per verificare il pagamento delle imposte dovute ed il rispetto delle norme relative al rilascio delle autorizzazioni.

Tant'è che il regio decreto del 1925 limitava l'obbligo della tenuta del registro ai soli costruttori.

Il decreto-legge n. 246 del 1938, con l'articolo 17, estende l'obbligo in parola, oltre che « ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e materiali radioelettrici... », anche ai riparatori dei macchinari anzidetti.

Si nota, al proposito, come il generale tenore dell'articolo 17 in esame risultasse contraddittorio con l'enunciazione sopra riportata, dato che nelle norme procedurali si parla prevalentemente — e correttamente — di rapporto tra venditore e compratore o acquirente (cfr. commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono).

Non risultava pertanto chiaramente la *ratio* in base alla quale la norma in esame estendeva ad una categoria di prestatori di servizi (i riparatori di apparecchi radioelettrici) le funzioni di controllare adempimenti che invece erano — e sono tuttora — strettamente connessi con l'attività commerciale di compravendita degli apparecchi in discorso, ovvero con il momento in cui gli stessi passano dal distributore al privato acquirente.

Tale *ratio* si è, però, rivelata nella legge n. 996 del 1949, la quale, all'articolo 8, enuncia il principio interpretativo per cui il registro « istituito per i riparatori ed i commercianti » risponde « esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radioriceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radioriceventi e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radioriceventi ».

È facile osservare come la finalità della normativa sia quella di realizzare un controllo totale sulla circolazione degli apparecchi in questione.

Dato che logicamente tale controllo non può non essere legato esclusivamente al momento della vendita dei medesimi e che il riferimento ai possessori non può riferirsi a produttori in proprio degli apparecchi, i quali ben difficilmente avrebbero portato a riparare all'esterno gli apparecchi stessi, allora deve desumersi dal tenore della disposizione che l'inserimento dei riparatori nell'obbligo di tenuta del registro tendeva — peraltro in maniera incompleta ed imperfetta — a coprire e a sottoporre a controllo quella fascia di apparecchi che, acquistati prima dell'entrata in vigore della legge, per ciò stesso sfuggivano al preventivo controllo in fase di vendita.

La disposizione in esame ha pertanto realizzato una deplorable commistione tra previsione a regime e norme transitorie, con la conseguenza che ancora oggi, quando sicuramente non costituiscono più un « problema fiscale » apparecchi prodotti negli anni trenta, i riparatori sono tuttora coinvolti in una previsione che risulta totalmente obsoleta, illogica ed ingiusta.

Tale adempimento ormai rappresenta, quindi, una duplicazione artificiosa di compiti di controllo, a fini impositivi, che vengono già espletati « alla fonte », come prevede peraltro la stessa legge citata, da altri soggetti — commercianti, rappresentanti ed agenti di vendita — i quali sono gli unici operatori che svolgono la fun-

zione originaria di commercializzazione dei prodotti radiotelevisivi.

Sul piano concreto va altresì rilevato che il rigido assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che si intendono modificare tende ad alterare il rapporto umano basato sulla fiducia intercorrente tra il tecnico radio-riparatore ed il cliente, facendolo slittare dal piano della professionalità a quello del controllo.

Inoltre, la tenuta del registro modello 101-bis da parte dei titolari dei laboratori radiotecnici comporta l'assolvimento di oneri gravosi, da parte di micro-impresе, nell'ambito delle complessive economie di gestione.

Sulla base di quanto rilevato si esprime pertanto una valutazione di opportunità: l'onere del controllo deve incombere esclusivamente nei confronti dei soggetti che, in quanto operatori preposti alla commercializzazione dei prodotti, sono responsabili dell'immissione nel mercato degli apparecchi e non anche nei confronti di coloro che svolgono un'attività di servizio (quella del riparatore) del tutto diversa, che implica un rapporto di detenzione di apparecchi, già commercializzati, per fini di riparazione.

Stampatori.

La legge 2 febbraio 1939, n. 374 « Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni » prevede, all'articolo 1, che « ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura ».

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, dispone che « spetta al prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata

dal Ministero della pubblica istruzione ... ».

L'articolo 9 della legge n. 374 del 1939 individua lo « stampatore » in « ogni persona che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento ».

Sono esenti da tali obblighi « i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e le fascette, le carte da involgere, comunque impresse, da parati ed altri simili stampati ».

Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo « possono concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie ».

Dal sistema sopra riportato risulta, quindi, un controllo sulla circolazione degli stampati e delle pubblicazioni chiaramente orientato alla verifica preventiva dell'impatto politico e propagandistico delle medesime, tant'è vero che dalle verifiche sono escluse — o facilmente escludibili — le pubblicazioni di costo elevato, destinate per ciò stesso ad un pubblico selezionato e ristretto, quelle inerenti a scienze esatte o a materie strettamente tecniche, non suscettibili quindi di portare valutazioni politiche sugli argomenti trattati, le cartoline illustrate e le immagini religiose e le fotografie, ovvero documenti di obiettivo basso valore per la propaganda politica.

Né varrebbe sostenere che l'obbligo della consegna serve a mantenere aggiornate le biblioteche statali, come si potrebbe inferire da strategiche disposizioni inserite nel testo, perché in tal caso non si spiegherebbe l'invio alla procura degli stampati e l'esclusione di quelli riguardanti scienze esatte o di costo elevato, che invece potrebbero ben interessare le biblioteche pubbliche.

D'altra parte non stiamo sostenendo qualcosa di nuovo: è ben conosciuto, infatti, che tale legge risale ad un tempo in cui era stato imposto un totale controllo sulla stampa e sulle pubblicazioni a fini politici, come anche risulta dal tenore generale del testo e dalle gravose sanzioni previste per la mancata ottemperanza agli obblighi previsti, che giungono fino alla sospensione dell'attività professionale.

Tutto quanto in essa è contenuto risulta ormai sorpassato dalle mutate condizioni politiche, dalle esigenze di vita, di libertà di espressione e di lavoro.

Non è più ammissibile, quindi, la sopravvivenza nell'ordinamento di uno Stato democratico di simili disposizioni, che attualmente hanno il solo effetto di rendere

più complicato, burocratico e farraginoso l'esercizio dell'attività da parte di grafici, stampatori e tipografi.

Della legge in esame si ritiene che possa sopravvivere solo quella disposizione che prevede l'invio alle biblioteche parlamentari, da parte delle amministrazioni pubbliche, di ogni loro pubblicazione.

Ci troviamo dinanzi, quindi, a due previsioni, anzi a due sistemi normativi palesemente in conflitto con la Costituzione, l'uno perché assoggetta allo stesso regime situazioni chiaramente differenti, sia nella considerazione normativa che nella realtà imprenditoriale; l'altro perché in contrasto con i più elementari principi di libertà di espressione, tanto da configurarsi come una vestigia sopravvissuta di un passato che la società ha ormai fortunatamente superato e dimenticato.

Pertanto, onorevoli colleghi, il nostro auspicio è che la presente proposta di legge possa avere un *iter* di approvazione celere ed urgente, come urgente è la modifica della connotazione normativa delle fattispecie rilevate, ai fini della riconduzione delle stesse ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è sostituito dal seguente:

« I commercianti, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici devono tenere, per ciascun magazzino o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e correddati dal timbro a secco dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge ».

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è abrogato.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è sostituito dal seguente:

« Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento di identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili ».

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è sostituito dal seguente:

« Qualora il commerciante, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo 2 può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo ».

ART. 4.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sono abrogati.